

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6163 del 06/11/2024
Oggetto	DPR n. 59/2013, L.R. n.13/2015. AZIENDA AGRICOLA FAMIGLIA LIVERANI S.S. SOCIETÀ AGRICOLA. ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER LA INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DA BIOGAS E ALLEVAMENTO BOVINI IN COMUNE DI RAVENNA, VIA DELLA COLMATA, N.3, LOCALITÀ CONVENTELLO.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-6435 del 06/11/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno sei NOVEMBRE 2024 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, L.R. n.13/2015. **AZIENDA AGRICOLA FAMIGLIA LIVERANI S.S. SOCIETÀ AGRICOLA. ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** PER LA INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DA BIOGAS E ALLEVAMENTO BOVINI IN COMUNE DI RAVENNA, VIA DELLA COLMATA, N.3, LOCALITÀ CONVENTELLO.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Ravenna in data 30/11/2023 e acquisita da ARPAE SAC con PG. 2023/206042 – Pratica Sinadoc 41671/2023, dall'**Azienda Agricola Famiglia Liverani s.s. Società Agricola (C.F./P.IVA 00416180396)**, avente sede legale in Comune di Ravenna, Via della Colmata, n.3, località

Conventello, con la quale si richiede il rilascio dell'AUA per la realizzazione di un impianto di produzione energia da biogas, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art.272 del Dlgs n.152/2006 e smi);
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi);
- utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi);
- valutazione di impatto acustico (ai sensi della Legge n.447/1995).

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATO il Decreto Direttoriale n.309/2023 - "Indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs. 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività".

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- ✓ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "*Norme in materia ambientale*" - Parte III in materia di disciplina e autorizzazione degli scarichi idrici;
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "*Riforma del sistema regionale e locale*" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai Comuni le funzioni in materia ambientale già conferite dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento:

- ✓ D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "*Norme in materia ambientale*" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- ✓ L.R. 6 marzo 2007, n.4 "*Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche leggi regionali*" - capo III, recante disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari;
- ✓ Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 25 febbraio 2016, recante "*Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato*";
- ✓ Regolamento Regionale 19 Marzo 2024, n.2 in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue.

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato per la pratica ARPAE **SinaDoc n. 41671/2023**, emerge che:

- Azienda Agricola Famiglia Liverani s.s. Società Agricola (C.F./P.IVA 00416180396) ha presentato al SUAP del Comune di Ravenna apposita istanza e relativa documentazione tecnica allegata, per la realizzazione di un impianto di produzione energia da biogas di potenzialità pari a 160 kW;
- il progetto presentato dall' Azienda Agricola Famiglia Liverani s.s. Società Agricola è stato oggetto di Procedura Autorizzativa Semplificata (PAS) in capo al Comune di Ravenna;
- l'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata ma risultava necessario acquisire documentazione a completamento (PAS), per cui con nota PG. 2023/211799 è stata richiesta documentazione a completamento, trasmessa poi alla Ditta dal SUAP in data 15/12/2023 (PG. 2023/213293);
- La Ditta tramite SUAP ha presentato quanto richiesto in data 19/12/2023 (PG. 2023/215043);

VISTA la richiesta di integrazioni formulata dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale trasmessa alla Ditta in data 11/01/2024 (PG. 2024/4773) e la successiva richiesta di proroga concessa da ARPAE SAC (PG. 2024/24213 del 07/02/2024);

ACQUISITA la documentazione completa richiesta dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale in data 19/02/2024 (PG. 2024/32198);

DATO ATTO che l'Azienda Agricola Liverani ha in essere una comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (n. 31714 – mod.1) che manterrà la propria validità sino al momento dell'entrata in funzione dell'impianto di produzione energia da biogas. Successivamente verrà redatta e presentata una nuova comunicazione di utilizzo agronomico e sarà elaborato un piano di utilizzazione agronomica del digestato. **In considerazione del quantitativo annuo di azoto del digestato, stimato nel progetto in 35.081 kg, l'Azienda avrà necessità di acquisire ulteriore superficie disponibile per l'utilizzazione agronomica;**

ACQUISITI nel corso del procedimento amministrativo i pareri, con prescrizioni, necessari e vincolanti ai fini dell'adozione dell'AUA:

- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna per la matrice "emissioni in atmosfera" (PG. 2024/35431 del 23/02/2024);
- Parere del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale in merito alla compatibilità idraulica (PG. 2024/52417 del 19/03/2024);
- Parere del Servizio Ambiente del Comune di Ravenna per la matrice "scarichi di acque domestiche in acque superficiali" e parere per l'impatto acustico (PG. 2024/193373 del 25/10/2024).

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota P.G. Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

VERIFICATO che la Società Agricola ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria secondo quanto previsto da Tariffario ARPAE mediante PagoPA in data 17/12/2023;

RITENUTO pertanto che sussistono gli elementi per procedere con il rilascio dell'AUA a favore dell'Azienda Agricola Famiglia Liverani s.s. Società Agricola, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di allevamento di bovini e installazione di un impianto di produzione energia da biogas e che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

VISTA la Determina DEL-2022-30 del 08/03/2022 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Ermanno Errani.

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

Su proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. **DI ADOTTARE**, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore dell'**Azienda Agricola Famiglia Liverani s.s. Società Agricola (C.F./P.IVA 00416180396)**, avente sede legale e attività di allevamento bovini e realizzazione di un impianto di produzione energia da biogas in Comune di Ravenna, Via della Colmata, n.3, località Conventello, fatti salvi i diritti di terzi;
2. **DI DARE** atto che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art.272 del Dlgs n.152/2006 e smi) – di competenza ARPAE SAC;
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi) – di competenza comunale;
 - utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) – di competenza ARPAE SAC;
 - valutazione di impatto acustico (ai sensi della Legge n.447/1995) – di competenza comunale.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

3. **DI VINCOLARE** la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
 - **l'Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali;
 - **l'Allegato C)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
- 3.a) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013. Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:
- ✓ ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
 - ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni qualitative degli scarichi soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
- In merito all'impatto acustico**, qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 *"Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico"*.
- 3.b) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell' AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell' AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data del rilascio all'interessato da parte del SUAP** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che l' **AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7 del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna e al Consorzio di Bonifica della Romagna per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di Arpae – sottosezione sui rischi corruttivi e trasparenza;

E SI INFORMA che:

- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Ermanno Errani

EMISSIONI IN ATMOSFERA
(ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Condizioni:

- L'Azienda Agricola Famiglia Liverani svolge attività di allevamento bovini da latte e colturale che, fatta salva una quota di produzione di uva da vino, è sostanzialmente destinata alla nutrizione della mandria (erba medica, orzo e triticale da foraggio, mais da insilaggio).
- L'istanza è finalizzata alla richiesta di installazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da biogas di potenzialità pari a 160 kW elettrici. Si prevede inoltre la realizzazione di una nuova stalla a seguito dell'incremento del numero di capi bovini.
- La nuova consistenza dell'allevamento sarà quindi la seguente:
 - 115 vitelli in svezzamento;
 - 140 bovini all'ingrasso;
 - 60 manze da rimonta interna;
 - 65 vacche in asciutta;
 - 260 vacche in lattazione.

con conseguente inquadramento tra le attività di cui all'art. 272 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e smi. La tipologia di stabulazione è libera e per i capi adulti, in parte, è su cuccette con lettiera o su lettiera, mentre i vitelli vengono allevati o su lettiera o su pavimentazione fessurata.

- Per la realizzazione dell'impianto di produzione di biogas si prevedono invece le seguenti opere:
 - nuova trincea aziendale per stoccaggio biomasse;
 - tramoggia di carico per l'alimentazione delle biomasse solide al digestore;
 - sfruttamento vasca esistente per carico impianto;
 - digestore primario (diametro 20 m, altezza 6 m, interrato 2 m), coibentato e dotato di sistema di riscaldamento per garantire la termostatazione a 39-40 °C;
 - vasca di stoccaggio coperta con recupero di gas (diametro 24 m, altezza m 6, interrata 2 m);
 - locale in muratura di gestione della biologia, completo di sistema di riscaldamento, pompa di travaso e svuotamento digestato e quadro di comando;
 - stazione di separazione;
 - sfruttamento vasca di stoccaggio coperta della frazione liquida separata (diametro 20 m, altezza m 5);
 - sfruttamento vasca di stoccaggio coperta della frazione liquida separata (diametro 18 m, altezza m 5);
 - platee coperte per lo stoccaggio del digestato solido separato e di accumulo temporaneo del letame: da copertura platea esistente aventi rispettivamente superficie pari a 280 m² e 150 m² ;
 - torcia di emergenza a fiamma parzialmente confinata;
 - gruppo di cogenerazione da 160 kW in container insonorizzato.
- L'impianto di cogenerazione sarà alimentato dagli effluenti palabili e non palabili derivanti dall'allevamento e da una quota di colture energetiche coltivate sui terreni aziendali (insilato di mais, insilato di triticale, stocchi di mais). Gli effluenti non palabili freschi raccolti dalle stalle vengono recapitati nella vasca di carico dell'impianto e, tramite tubazione interrata, inviati al digestore. La frazione palabile degli effluenti, così come la quota di colture energetiche aziendali, saranno recapitate tramite pala gommata alla tramoggia di carico.

Una volta estratto dal digestore, il digestato sarà avviato al separatore a compressione elicoidale (efficienza pari al 20% in volume). Il digestato in uscita dall'impianto, sarà stoccato nella nuova vasca coperta con recupero di gas e nelle due vasche circolari coperte esistenti. Per la frazione palabile sarà utilizzata la platea coperta.

- Le emissioni in atmosfera generate dall'attività si distinguono in emissioni di tipo puntuale (impianto di combustione e torcia di emergenza) e di tipo diffuso (movimentazione, stoccaggio, utilizzazione reflui e digestato).
- Relativamente ai limiti previsti per l'impianto di cogenerazione costituito da un motore endotermico alimentato a biogas, l'azienda propone i limiti di cui alle DGR 1496/2012 e 1648/2016 della Regione Emilia Romagna; alla luce delle modifiche introdotte al D.Lgs 152/2006 e s.m.i. la PTN desunta dal PCI del combustibile per il volume in alimento, porta ad inquadrare l'impianto in oggetto della presente AUA, tra quelli ricompresi fra $> 0,3 \text{ MW} \leq 5 \text{ MW}$ di cui al Punto 1.4 - (3) Motori fissi a combustione interna di cui alla Parte III dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs 152/06 - "Motori fissi costituenti medi impianti di combustione nuovi alimentati a biogas o gas di sintesi da gassificazione di biomasse e motori fissi di potenza termica nominale inferiore a 1 MW alimentati a biogas o gas di sintesi da gassificazione di biomasse installati dal dicembre 2017. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.
- Emissioni diffuse: si prende atto di quanto dichiarato in merito alle fasi di stoccaggio, separazione ed utilizzo agronomico, si rileva, tuttavia, come nella relazione in esame non vengano prese in considerazione le emissioni diffuse di polveri dovute alla movimentazione della paglia, del foraggio e degli insilati (e le conseguenti operazioni di pulizia dei piazzali e della viabilità interna allo stabilimento), né quelle derivanti dall'aumento del numero di capi presenti in allevamento.
- Emissioni odorigene, preso atto delle valutazioni effettuate dall'azienda, sulla base di quanto previsto dal Decreto Direttoriale n.309/2023 circa il livello di intensità, i venti prevalenti e la zona di impatto, nonché del confronto tra l'assetto ante e post operam, anche tenuto conto dei processi di degradazione derivanti dalla digestione anaerobica, si ritiene che possano essere considerate ragionevoli le conclusioni circa la trascurabilità dell'impatto odorigeno del nuovo impianto.

Limiti di emissione:

PUNTO DI EMISSIONE EC1 – MOTORE ALIMENTATO A BIOGAS

Portata massima	700	Nmc/h
Altezza minima	4	m
Durata	24	h/g
Temperatura	420	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

NOx	150	mg/Nmc
SOx	60	
COV (espressi come C-organico Totale escluso il metano)	40	mg/Nmc
CO	190	mg/Nmc
Composti del Cloro (espressi come HCl)	2	mg/Nmc

I limiti sopraindicati sono riferiti a un tenore di ossigeno nei fumi del 15%.

Il biogas deve avere le caratteristiche previste nell'allegato X, parte II, sezione 6 del Dlgs n.152/2006 e s.m.i.

EMISSIONE E2 - TORCIA DI EMERGENZA

Per quanto attiene la torcia di emergenza, questa sarà di tipo a fiamma parzialmente confinata e di portata pari a quella massima del motore (700 Nmc/h). Data la portata della torcia, in relazione al volume del biogas stoccato (656 Nmc), il tempo di svuotamento (pari a circa 8 ore) appare lievemente superiore a quanto previsto dalla DGR 1495/2011 (5-6 ore). Si prende atto del parere sostanzialmente favorevole dei VV.FF. in materia di prevenzione incendi il quale, tuttavia, non riporta riferimenti espliciti al dispositivo ed alle tempistiche in questione. Si ritiene pertanto non superabile la previsione della DGR sopra menzionata quanto alle tempistiche di svuotamento rapido degli stoccaggi.

La torcia deve essere utilizzata solo nelle circostanze di emergenza o fermo motore e avviamento dell'impianto. La torcia deve essere dimensionata per trattare tutta la produzione oraria massima prevista di biogas. La torcia deve essere dotata di dispositivi ridondanti che evitino la mancata accensione della stessa in caso di utilizzo in emergenza. La torcia dovrà sempre funzionare in ogni circostanza prevista o prevedibile nella gestione dell'impianto, non è consentita l'emissione in atmosfera di biogas non preventivamente trattato;

Durante la fase di avviamento in cui il biogas prodotto non è sufficiente ad alimentare il cogeneratore e nemmeno la torcia, dovrà essere previsto l'impiego di combustibile supplementare atto a sostenere la torcia (es. gpl, gas di rete) o l'impiego di cartucce con filtri a carbone attivo così da evitare che il biogas prodotto fluisca in atmosfera;

Prescrizioni:

1. **Per il nuovo punto di emissione indicato con E1- cogeneratore - dovranno essere espletate le procedure di autocontrollo previste dall'art.269 del Dlgs n. 152/2006 e smi, all'atto della messa a regime dell'impianto. In tal senso la Ditta è tenuta ad effettuare almeno tre autocontrolli analitici alle emissioni per un periodo rappresentativo di funzionamento degli impianti (circa 10 giorni). Gli esiti degli autocontrolli devono essere trasmessi ad ARPAE SAC e ad ARPAE Servizio Territoriale di Ravenna;**
2. In ottemperanza all'art. 269 c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, a Arpae SAC, al Servizio Territoriale ARPAE competente e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
 - la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
 - i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati **possibilmente** nelle condizioni di esercizio più gravose, di norma entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime.
 - Possono essere stabiliti dall'Autorità Competente (Arpae SAC) tempi di comunicazione dei dati superiori a 30 giorni, nel caso di comprovate necessità tecniche diverse (ad esempio IPA, PCB che necessitano di tempi analitici superiori).
3. Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni; Arpae SAC può concedere eventuali deroghe a tale intervallo temporale, previa motivata e preventiva comunicazione da parte del Gestore. Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo Arpae SAC, specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di

messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

4. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, **il valore assoluto della** differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
5. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, a Arpae SAC e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.
6. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
 - dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.
7. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
 - l'attivazione di un eventuale **sistema di abbattimento** di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un **sistema di abbattimento**;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata;

in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;

8. Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.
9. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
10. I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
11. I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)

Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Polveri PM ₁₀ e/o PM _{2,5} (determinazione della concentrazione in massa)	UNI EN ISO 23210:2009 (*); VDI 2066 parte 10; US EPA 201-A
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Protossido di Azoto (N ₂ O)	UNI EN ISO 21258:2010
Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*); UNI CEN/TS 16429:2021 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Metano (CH ₄)	UNI EN ISO 25140:2010; UNI EN ISO 25139:2011
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015 (*)
Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m ³)	UNI EN 13725:2004
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle

norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

12. I camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

13. I sistemi di accesso degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.

14. Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

15. La Ditta è tenuta ad adottare tutti gli accorgimenti atti alla limitazione delle emissioni diffuse derivanti dalla movimentazione dei materiali palabili, provvedendo ad una pulizia quotidiana delle aree operative e delle vie di transito.

16. Dovrà inoltre essere prevista una piantumazione con alberi ad alto fusto in tutto il perimetro al fine di contenere le emissioni diffuse di polveri e le emissioni potenzialmente odorigene;

17. DI INDICARE quale termine ultimo per la messa a regime del nuovo impianto di cogenerazione, il 31/05/2025. Entro tale data la Ditta è tenuta a comunicare ad ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente, con un anticipo di almeno 15 giorni, la data di messa in esercizio e la data effettiva di messa a regime, dopodiché dovrà procedere con gli adempimenti previsti al punto 1);

16. DI indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **un autocontrollo analitico con frequenza annuale per il punto di emissione indicato.** La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati) su un **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo. Sullo stesso registro, la Ditta è tenuta ad annotare:

- **le manutenzioni ordinarie e straordinarie da effettuare sul motore con frequenza almeno annuale e le eventuali anomalie dello stesso.**
- **I periodi di utilizzo della torcia di emergenza.**

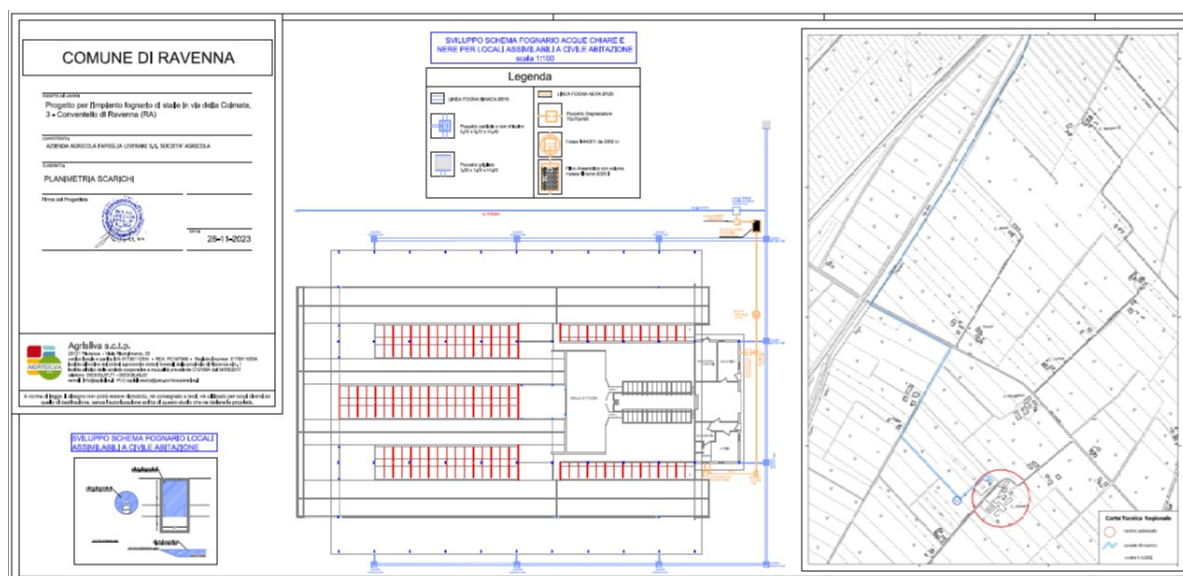
AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN ACQUE SUPERFICIALI

Condizioni:

- L'Azienda produce acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici adiacenti ai locali spogliatoio/ufficio e dal locale magazzino e recapitano in acque superficiali;
- Il numero degli abitanti equivalenti dell'insediamento dichiarato risulta di **3 a.e.** in funzione del numero di addetti fissi e stagionali dichiarati dall'azienda (6 unità);
- gli impianti per il trattamento delle acque reflue domestiche derivanti dall'attività sono costituiti da un degrassatore posto sulla linea delle acque saponate e successivamente da una fossa Imhoff e un filtro batterico anaerobico sulla linea delle acque nere proveniente dai WC;
- i sistemi di trattamento adottati per la depurazione delle acque reflue domestiche derivanti dall'attività rispettano i criteri fissati dalla tabella B della D.G.R. n.1053/03 ed il loro dimensionamento rispetta i valori previsti dalla tabella A della delibera di cui sopra, in ragione del numero di abitanti equivalenti serviti.

Prescrizioni:

- gli impianti di trattamento delle acque reflue domestiche quali pozzetti degrassatori, fosse Imhoff e filtri batterici, al fine di assicurare un corretto funzionamento, dovranno essere puliti periodicamente ed almeno una volta all'anno da ditte autorizzate. La documentazione attestante l'avvenuta pulizia dovrà essere conservata presso l'attività, a disposizione degli organi di vigilanza;
- la planimetria della rete fognaria Tavola denominata "Planimetria scarichi" del 28/11/2023, costituirà parte integrante dell'autorizzazione allo scarico.



**COMUNICAZIONE DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA
DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO e DEL DIGESTATO**
(art. 112 del D.Lgs. 152/06)

STATO ATTUALE

Condizioni nello stato attuale

1. L'allevamento di bovini ed equini sito in comune di Ravenna, località Conventello, via della Colmata n. 3, produce effluenti palabili e non palabili. Per lo stoccaggio degli effluenti sono disponibili platee e vasche in cemento.
L'allevamento ha una produzione di Azoto al campo superiore a 3.000 kg all'anno in zona non vulnerabile.
L'azienda utilizza agronomicamente tutti gli effluenti prodotti su terreni disponibili per lo spandimento.
2. L'attività di utilizzo agronomico allo stato attuale è stata descritta nella comunicazione di utilizzo agronomico n. 31714.

Prescrizioni nello stato attuale

- I) L'Azienda è assoggettata agli obblighi e adempimenti previsti dal Regolamento Regionale n.2/2024, in particolare relativi all'obbligo di comunicazione e di tenuta del Registro delle utilizzazioni.
- II) L'utilizzo agronomico deve avvenire in conformità con le disposizioni del vigente Regolamento Regionale 19 Marzo 2024, n.2, in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue.

STATO FINALE dopo la realizzazione dell'impianto da fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica da biogas in progetto

Condizioni nello stato finale

- A. L'allevamento di bovini produce effluenti palabili e non palabili, che alimentano un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (biogas da digestione anaerobica di biomasse vegetali ed effluenti zootecnici), siti in comune di Ravenna, località Conventello, via Colmata n. 3.
L'impianto da fonte rinnovabili produce digestato tal quale, che viene sottoposto ad un trattamento di separazione con produzione di una frazione palabile e di una frazione non palabile. Le due frazioni vengono stoccate rispettivamente in platea e in vasche in cemento, presso l'impianto.
L'azienda gestisce direttamente la fase di utilizzazione agronomica del digestato prodotto su terreni disponibili per lo spandimento.
L'impianto ha una produzione di azoto all'anno superiore a 6.000 kg .
- B. L'attività di utilizzo agronomico viene descritta nella Comunicazione di utilizzo agronomico da presentarsi almeno 30 gg prima dell'inizio dello spandimento del digestato.

Prescrizioni nello stato finale

1) l'Azienda è assoggettata agli obblighi e adempimenti previsti dal Regolamento Regionale n.2/2024, in particolare relativi all'obbligo di comunicazione e di tenuta del Registro delle utilizzazioni.

2) **l'utilizzo agronomico deve avvenire in conformità con le disposizioni del vigente Regolamento Regionale** 19 Marzo 2024, n.2, in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.